

È necessaria una figura unica da formare in un'unica classe di laurea

L'educatore professionale non vuole «vederci doppio»

DI FRANCESCO CRISAFULLI *

La figura dell'educatore professionale opera in Italia da circa vent'anni nelle seguenti aree di mercato del lavoro: sanità, sociale e penitenziaria. Nella prima

l'impiego è nei servizi per l'handicap, in psichiatria, nelle tossicodipendenze, in progetti rivolti a soggetti affetti da Hiv, nelle residenze sanitarie assistenziali o case di riposo e di cura; nella seconda area l'impiego è con i minori, con l'handicap di competenza dell'ente locale, con l'integrazione multiculturale, nei centri sociali per la terza età; nella terza area l'impiego è negli istituti penitenziari minori e dei maggiorenni o nelle strutture che propongono misure di pena alternative. Tre aree molto vaste, che spaziano nel pubblico impiego e nel privato sociale e fanno riferimento a circa undici contratti di lavoro nazionali oltre che alla tipologia di lavoro Co.co.co. e, in misura ridotta, alla libera professione. Il Dm 8 ottobre 1998 n. 520 «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale...» è l'unico strumento legislativo che identifica la figura professionale, non essendo ancora pubblicati i decreti sul profilo sociale (legge 328/00) e sul profilo sociosanitario (legge 229/99).

La riforma degli Ordinamenti didattici universitari ha individuato nella classe 2S, prevista dal Dì 2 aprile 2001, realizzabile con diverse Facoltà tra le quali deve essere compresa quella di Medicina e chirurgia, il

canale formativo per la formazione di educatori professionali abilitati all'esercizio della professione nella Sanità.

Ma la definizione della nuova classe di laurea XVIII, classe delle lauree di Scienze dell'educazione, essendo definita dal Dm 4 agosto 2000 è a tutti gli effetti un riferimento legislativo per la formazione di educatori professionali.

In Italia, quindi, l'educatore professionale non ha una formazione unica: coloro che hanno il titolo sanitario possono essere ammessi ai concorsi della Sanità pubblica e in virtù del fatto che manca un riferimento legislativo di profilo, possono operare anche negli altri due settori sopra descritti, sociale e penitenziario; mentre a chi ha conseguito il titolo nella classe XVIII è precluso il settore della Sanità.

Scendendo nei contenuti delle due classi di laurea possiamo riconoscere differenze nei crediti formativi che in un caso sono più sbilanciati verso materie sanitarie e nell'altro sono più aderenti alla formazione pedagogica, psicologica e sociale. C'è inoltre una notevole differenza di ore per i tirocini professionalizzanti.

Questa differenza di validità del titolo



ha origini profonde e confuse. E ha una sua logica nel fatto che le lauree sanitarie sono a numero programmato e seguono il fabbisogno formativo definito dalle Regioni, dalle associazioni di rappresentanza delle professioni e dalla Salute, mentre le altre lauree non seguono questa limitazione. Ma non possiamo negare che questa doppia formazione e differenziazione corrisponde poco o nulla alla realtà che vivono gli educatori professionali del Paese: la realtà è che nelle stesse strutture lavorano fianco a fianco professionisti con titoli diversi (equipollenti e non), ma con le stesse mansioni, magari uno assunto dall'Ansi e l'altro dalla Coop "x"; si trovano studenti della classe XVIII che svolgono il tirocinio professionale in strutture del Ssn. In sintesi, ci si ritrova con un pezzo di professione in comune e un riconoscimento giuridico del titolo distinto.

L'Anep, che rappresenta da oltre dieci anni la professione in Italia, ha sollecitato più volte i ministeri competenti (Università, Salute, Welfare) per arrivare a una soluzione che superi l'anomalia. Ha richiesto e ottenuto un tavolo di lavoro sul problema con il decreto 18 ottobre 2001 si è costituito

presso il ministero dell'Università un gruppo di lavoro, riunitosi 5 volte in un anno e mezzo, ma che ha prodotto soluzioni modeste rispetto all'entità del problema. È del 22 maggio 2003 il decreto del Miur che modifica l'ordinamento didattico della classe XVIII, che viene privata della possibilità di formare educatori professionali da impiegare nel settore sociosanitario. Rispetto invece alle nostre richieste di unificare il percorso di studi dell'Ep e proporre soluzioni al problema del diverso effetto giuridico del doppio corso di laurea, tale gruppo non ha prodotto alcuna risposta.

L'Anep ha richiesto nei tavoli istituzionali la figura unica di educatore professionale da formare in un'unica classe di laurea. Fino a che questa richiesta non troverà risposte, l'Anep si riconosce nel percorso di laurea della classe 2snt, poiché unico ad abilitare all'esercizio della professione in tutti gli ambiti di lavoro. La divisione tra componenti "sanitaria" e "sociale" della professione è ridicola, avvilente e rischia di moltiplicarsi con il passaggio di competenze da Stato a Regioni che potrebbe creare ulteriori spezzettamenti della professione. Occorre un progetto, una proposta che dia prospettive di unificazione alla professione degli educatori italiani.

* Consiglio direttivo nazionale Anep (Associazione nazionale educatori professionali)